

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione

Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (RS 444.1);

art. 10 e 11

Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) (RS 444.11);

art. 7

La Fondation Pierre Gianadda Martigny, in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione:

- A. Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, New York 10028-0198, USA
- B. Descrizione del bene culturale: vedi Appendice¹;
- C. Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice¹;
- D. Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 15 febbraio 2008;
- E. Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 15 luglio 2008;
- F. Durata dell'esposizione: dal 17 marzo 2008 all'8 giugno 2008;
- G. Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 15 febbraio 2008 al 15 luglio 2008.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni all'unità amministrativa.

11 marzo 2008

Ufficio federale della cultura:

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

¹ La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgf, rubrica «Richieste pendenti») ed è ottenibile presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.